

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
Provincia di Pisa

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN CASCIANA TERME VIA ANTICA PONTEDERESE - PERIODO 01/11/2020 - 31/08/2021 RINNOVABILE PER ANNI UNO.

Art. 1

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il presente capitolato è riferito all’affidamento della gestione della palestra comunale del plesso scolastico sito in loc. Casciana Terme via Antica Pontederese ai fini del suo utilizzo, in orario extrascolastico, per la pratica di attività sportiva e attività ludico-motoria-ricreativa, in esecuzione dell’art 90 comma 25 della Legge 27.12.2002, n. 289, rubricato “Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica”, della Legge Regionale Toscana n. 21 del 27.02.2015 e relativo regolamento di attuazione del 05.07.2016 n. 42/R e del vigente Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale dell’estinto Comune di Lari n. 16 del 16/04/2012.

La palestra scolastica è concessa in uso nel periodo di tempo stabilito dal calendario scolastico emanato ogni anno dall’Ufficio Scolastico regionale della Toscana (Miur) e limitatamente ad orari extrascolastici.

La palestra è concessa in uso solo in orari compatibili con le esigenze di funzionamento delle scuole, dal lunedì al sabato e nella giornata di domenica per lo svolgimento di gare, campionati e manifestazioni autorizzate.

La struttura utilizzata è la seguente:

•palestra del plesso scolastico sito in Casciana Terme, via Antica Pontederese, posta al piano terra dell’edificio (dimensioni interne mq.676 circa). Alla palestra sono attigui i locali adibiti a ingresso, spogliatoio (maschi/femmine), wc, docce, ambulatorio medico (circa mq.22);

La suddetta palestra è dotata delle seguenti attrezzature: impianto mini basket e basket, impianto pallavolo, n. 4 spalliere in legno doppia, n. 8 panca con attaccapanni, n. 4 panche con schienale, n°2 materassi da caduta, n.10 materassi ginnastica a terra, n. 2 cesti porta pallone, n.1 tavolo per giuria, n.1 tabellone elettronico segnatempo.

Art. 2

FINALITA’

La gestione della palestra è improntata a criteri di efficienza ed economicità e tende alla realizzazione delle finalità istituzionali di promozione e sviluppo della pratica sportiva attraverso la valorizzazione delle forme associative presenti sul territorio comunale.

La gestione della palestra è inoltre finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili nelle palestre, compatibili con la destinazione d’uso della palestra in oggetto, nonché alla promozione di attività volte a favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale ed alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.

La gestione della palestra è altresì finalizzata alla promozione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini sul tema dell’attività motoria al fine del raggiungimento del benessere psico-fisico e della socialità dell’individuo valorizzando gli aspetti sociali, salutistici ed etici.

Art. 3

SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura comparativa, nel rispetto dell'art. 14, comma 1 della Legge Regionale Toscana n. 21 del 27.02.2015 e relativo regolamento di attuazione del 05.07.2016 n. 42/R e dell'art. 5 del Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali in vigore, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale dell'estinto Comune di Lari n. 16 del 16/04/2012, i seguenti soggetti:

- società e associazioni sportive dilettantistiche
- enti di promozione sportiva
- discipline sportive associate
- federazioni sportive nazionali

Art. 4

DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento della gestione delle palestre comunali decorrerà dal 01 novembre 2020 fino al 31 agosto 2021 rinnovabile fino al 31/08/2022.

Art. 5

CANONE ANNUO DI CONCESSIONE E TARIFFE

La gestione delle palestre è affidata in concessione dietro corresponsione da parte del soggetto gestore, di un canone annuo, per ciascun impianto, di € 600,00, oltre Iva salvo maggiore offerta presentata in sede di gara. Tale importo sarà oggetto di revisione dal secondo anno di gestione nel caso in cui si riscontrino, dal rendiconto presentato dal soggetto gestore, un aumento, rispetto al rendiconto della stagione sportiva 2019/20, di 1/3 della differenza fra entrate e uscite. In tal caso l'importo del canone sarà aumentato di pari importo. L'importo del canone di € 600,00 è stimato sulla base del rendiconto della gestione presentato per la stagione sportiva 2018/2019 per le altre palestre comunali.

• l'importo del canone potrà essere ridotto in proporzione ai mesi di mancato utilizzo della struttura a seguito dell'emergenza epidemiologica, in ragione dei maggiori costi di gestione connessi all'emergenza;

• il soggetto gestore potrà richiedere alle associazioni sportive che utilizzano la palestra una tariffa oraria non superiore ad € 17,00 comprensiva di ogni spesa e onere accessorio/fiscale, oltre alle pulizie, e alla sorveglianza dell'impianto durante l'utilizzo e alla sanificazione dei locali e attrezzature. Per le associazioni con sede in Casciana Terme Lari la tariffa non può essere superiore ad € 15,00; potrà inoltre richiedere a singoli gruppi spontanei, non costituiti giuridicamente, che faranno richiesta d'uso in orario extrascolastico delle palestre comunali, una tariffa oraria non superiore ad € 40,00 per i richiedenti residenti del Comune, ed una tariffa oraria non superiore ad € 50,00 negli altri casi; Le tariffe saranno introitate dal soggetto gestore.

• la tariffa potrà essere ridotta rispettivamente a € 8,00 e € 10,00 qualora il gestore, in accordo con le associazioni che richiedono l'utilizzo, adotti valide soluzioni alternative per sostenere i costi diretti di sanificazione, che, nel rispetto delle norme anticontagio, assicurino la pulizia e sanificazione di locali e attrezzature;

L'affidatario potrà inoltre richiedere a singoli gruppi spontanei, non costituiti giuridicamente, che faranno richiesta d'uso in orario extrascolastico delle palestre comunali, le seguenti tariffe:
importo orario non superiore ad € 40,00 per i richiedenti residenti del Comune;
importo orario non superiore ad € 50,00 negli altri casi.

Le suddette tariffe sono comprensive di ogni spesa ed onere accessorio, incluso il rimborso per

l'addetto formato per l'uso del defibrillatore per le tariffe relative ai gruppi spontanei, le spese assicurative oltre alle pulizie, ALLE SANIFICAZIONI E alla sorveglianza degli impianti durante l'utilizzo. E' onere del gestore assicurare la sanificazione straordinaria di locali e attrezzature, sulla base delle prescrizioni del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL in caso di sussistenza di un soggetto utente positivo al covid 19.

Le tariffe potranno essere riviste in accordo tra amministrazione comunale e soggetto gestore e potranno essere modificate tramite delibera di Giunta Comunale.

Il soggetto gestore ha l'onere di esporre, in un luogo ben visibile al pubblico, all'interno della struttura, le tariffe in vigore.

L'amministrazione comunale non corrisponderà alcun contributo economico a sostegno della gestione.

Art. 6

UTILIZZO SCOLASTICO DELL'IMPIANTO

Nel periodo e nell'orario scolastico (in genere dal mese di settembre al mese di giugno), tutti i giorni feriali, l'utilizzo dell'impianto è riservato alla/e scuola/e.

Sarà cura del soggetto gestore organizzare l'utilizzo della struttura nel rispetto degli orari e delle modalità d'utilizzo della scuola e compatibilmente e con l'uso scolastico, ossia con la normale attività curricolare compresa quella delle attività dei gruppi sportivi scolastici deliberate dal Consiglio di Istituto per ogni singola scuola.

Art. 7

UTILIZZO EXTRASCOLASTICO DELL'IMPIANTO

Il soggetto gestore nell'ambito del piano di utilizzo extrascolastico delle palestre deve mettere gli impianti a disposizione prioritariamente delle società e/o associazioni aventi sede nel comune e che ne facciano regolare richiesta.

Art. 8

MODALITA' DI UTILIZZO

Il soggetto gestore prima dell'inizio della gestione dovrà sottoporre all'amministrazione comunale un programma generale di utilizzazione delle palestre comprendente le attività svolte da gruppi e/o associazioni che ne hanno fatto richiesta. La possibilità di utilizzo delle stesse, da parte delle associazioni, deve essere ampiamente pubblicizzata da parte del soggetto gestore prima dell'inizio di ogni anno sportivo.

Il soggetto gestore, sulla base delle domande presentate, propone all'amministrazione comunale il calendario dettagliato delle attività e gli orari di utilizzo dell'impianto e garantisce l'apertura e la chiusura dello stesso facendosi carico dei relativi oneri.

Il calendario potrà essere modificato dal soggetto gestore, durante la stagione sportiva per esigenze degli utilizzatori nel rispetto delle modalità di utilizzo previste nel presente capitolato.

Ogni utilizzazione, ancorché temporanea, della palestra per attività diverse da quelle elencate al precedente comma 1, compresa l'effettuazione di iniziative di qualsiasi genere (spettacoli, esposizioni, esibizioni e simili), dovrà essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale, tenendo conto delle esigenze e degli impegni del soggetto gestore, si riserva di concedere l'uso della palestra per l'effettuazione di altre iniziative, organizzate e/o patrocinate dal comune stesso.

Prima dell'inizio della gestione, il soggetto gestore dovrà presentare il piano anticontagio per Covid 19 per il personale impiegato e per la gestione della struttura; nel caso in cui la palestra venga utilizzata anche da altri soggetti, il gestore dovrà acquisire l'impegno da parte di tali soggetti ad attenersi al piano

anticontagio del gestore, presentando altresì i relativi protocolli emanati dalle Federazioni sportive di riferimento.

Art. 9

RISERVA DI UTILIZZO

L'amministrazione comunale, tenendo conto delle esigenze e degli impegni del soggetto gestore, si riserva la facoltà di utilizzare a titolo gratuito gli impianti per lo svolgimento di attività di promozione della pratica sportiva e/o eventi di tipo culturale/ricreativo o per iniziative di carattere pubblico (concorsi). In tal caso i servizi di pulizia e custodia sono a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 10

ONERI E RESPONSABILITÀ A CARICO DEL GESTORE

Il soggetto gestore, oltre a tutti gli oneri relativi alla gestione degli impianti previsti nel Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali in vigore, si farà carico di quanto segue:

- sorveglianza dei locali e delle attrezzature durante l'utilizzo in orario extrascolastico;
- pulizia ordinaria dei locali e conseguente accollo di spese, con l'indicazione del nominativo e relativo recapito del soggetto incaricato delle pulizie;
- disinfezione e igienizzazione di tutti gli ambienti secondo le disposizioni del Ministero della salute per il contrasto della diffusione del virus Covid-19;
- piccoli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: riparazione, ripristino o sostituzione di parti danneggiate durante la gestione delle strutture, di arredi, attrezzature ed impiantistica, sostituzione di lampadine e neon, riparazione di serrature e rubinetterie, sostituzione di vetri, disincrostazione docce e rubinetteria, stasatura di scarichi, imbiancatura spogliatoi);
- obbligo di sollevare l'amministrazione comunale e l'Istituto Comprensivo da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare agli atleti dall'uso delle palestre e delle attrezzature;
- obbligo di comunicare al dirigente scolastico dell'Istituto e all'amministrazione comunale, tramite comunicazione scritta tempestivamente e comunque entro 24 ore dall'accertamento, qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalia che dovessero essere riscontrati. In particolare, il gestore sarà considerato comunque responsabile degli eventuali danni non segnalati all'amministrazione comunale. A tale proposito l'amministrazione comunale potrà in qualsiasi momento accedere agli impianti per accertare attraverso responsabili dei propri uffici lo stato igienico degli impianti e dei servizi;
- verifica del rispetto di tutte le norme vigenti all'interno dell'impianto e relative alla pratica sportiva (ad esempio, normative afferenti la medicina dello sport, la sicurezza, la gestione retributiva e previdenziale);
- assicurare che gli impianti, almeno durante le ore di utilizzo, le strutture di supporto e i servizi siano tenuti in perfetto stato igienico, adottando ogni misura e cautela al fine di garantire e preservare l'igiene e la sanità e, conseguentemente, attenersi rigorosamente alle norme vigenti in materia che potranno essere emanate dall'amministrazione comunale;
- garantire l'utilizzo della palestra alle società sportive e/o associazioni interessate (art. 15, comma 1, lett.c della L.R.T. n. 21/2015);
- garantire l'uso pubblico degli impianti senza discriminazione alcuna;

- accertarsi che tutti gli atleti partecipanti alle attività delle palestre, sia del soggetto gestore sia delle altre società/associazioni, siano dotati della certificazione sanitaria prevista dalla normativa vigente per lo svolgimento della specifica attività sportiva;
- indicare all'amministrazione comunale il nominativo del responsabile della gestione dell'impianto designato dalla società e/o associazione sportiva;
- garantire il corretto e sicuro uso della palestra durante le ore di utilizzo;
- indicare all'amministrazione comunale il nominativo/nominativi operatore/i DAE (defibrillatore semiautomatico) designato dalla società e/o associazione sportiva che garantisca la presenza in palestra durante le ore di utilizzo;
- verificare che gli operatori DAE designati dalle associazioni sportive di cui al punto precedente siano presenti durante le attività e siano in regola con la formazione obbligatoria per l'utilizzo dello stesso;
- mettere a disposizione a propria cura e spese un addetto formato per l'utilizzo del DAE in caso di utilizzo delle palestre da parte di gruppi spontanei;
- assumersi diretta ed esclusiva responsabilità civile e patrimoniale oltre al risarcimento materiale e morale per ogni danno che si verificasse agli atleti stessi o a terzi o agli impianti, attrezzature, servizi, spogliatoi in conseguenza od imputabile allo svolgimento dell'attività e all'utilizzo stesso dei locali concessi in uso;
- impegnarsi a non svolgere attività sportiva diversa da quella per la quale la palestra è stata concessa e a non utilizzare gli attrezzi che possano arrecare danno alle strutture ed agli ambienti;
- dotare i locali concessi, a propria cura e spese, di una cassetta di pronto soccorso, mettendo a disposizione di tutti gli utenti i necessari medicinali e apparati di pronto soccorso;
- provvedere a sua totale cura e spese alla regolamentazione del rapporto di collaborazione con il personale impiegato per l'utilizzo della palestra, in ottemperanza alle normative e/o contratti collettivi vigenti nel settore di appartenenza;
- provvedere a sua totale cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei DAE (defibrillatore semiautomatico) presenti nelle strutture.
- Attenersi scrupolosamente al piano anticontagio da Covid-19 adottato dal gestore e verificare che i soggetti terzi che utilizzano la struttura, a loro volta si attengano al piano anticontagio suddetto ed ai protocolli emanati dalle Federazioni Sportive di riferimento.

Art. 11

SORVEGLIANZA E CUSTODIA

Il soggetto gestore, durante lo svolgimento di tutte le attività extrascolastiche organizzate, ha l'onere di controllare gli accessi e vigilare sul corretto utilizzo dell'impianto, di tutte le pertinenze e del materiale in dotazione ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento pregiudizievole per il buon mantenimento della struttura o per lo svolgimento delle attività, informandone tempestivamente l'amministrazione comunale.

Il soggetto gestore garantisce altresì il rispetto delle norme disciplinanti le singole attività e delle norme in materia di igiene, sicurezza ed ordine pubblico.

E' fatta salva la possibilità per l'amministrazione comunale di esercitare i propri poteri di verifica e di vigilanza, nei limiti e con le modalità previsti nella convenzione.

Ogni onere relativo alla sorveglianza ed alla custodia è a carico del gestore, che risponde delle eventuali omissioni.

Art. 12

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico dell'amministrazione comunale:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle palestre, salvo quanto previsto dall'art.10;
- il completamento della dotazione delle attrezzature che si rendessero necessarie per il miglior funzionamento delle strutture, sulla base di un programma che le parti concorderanno separatamente e compatibilmente alle disponibilità finanziarie in materia dell'amministrazione comunale;
- il pagamento dei consumi (gas metano, acqua, corrente elettrica, ecc).

Art. 13

CONSERVAZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

Al termine della gestione il soggetto gestore dovrà restituire all'amministrazione comunale le palestre e le attrezzature in perfetta efficienza, tenuto conto del normale degrado dovuto all'uso e al tempo. A tal fine sarà redatto un processo verbale congiunto dal quale si evinca lo stato di conservazione dei beni.

Art. 14

CONTROLLI E RENDICONTAZIONE

Al fine di consentire il controllo da parte dell'amministrazione comunale sulla gestione della palestra, il soggetto gestore si obbliga a fornire prima dell'inizio della stagione sportiva il nominativo del responsabile delle palestre e al termine della stagione, entro il mese di luglio, la seguente documentazione:

- rendiconto economico annuo riferito alla stagione sportiva dettagliato con le spese sostenute per la gestione e le relative entrate;
- una relazione sulla situazione dei locali allo stato attuale, con l'indicazione delle manutenzioni effettuate, nonché le proposte di intervento per l'anno successivo;
- una relazione sull'attività svolta, completa di dati riferiti alla gestione della palestra che comprenda:
 - il resoconto degli orari e degli spazi concessi per l'anno sportivo precedente;
 - le attività o manifestazioni svolte nell'anno sportivo precedente;
 - il numero dei dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione.

L'amministrazione comunale ha ampia facoltà di provvedere alla vigilanza sull'uso dell'impianto e delle attrezzature da parte del gestore al fine di garantire costantemente che lo stesso non ponga in essere attività pregiudizievoli per l'interesse pubblico o che, comunque, allontani la gestione delle attività concesse dai principi di buona amministrazione ad esse sottesi. A tale fine l'amministrazione comunale potrà effettuare in qualsiasi momento, a mezzo dei propri funzionari, verifiche sui locali delle palestre, con diritto di visionare i documenti contabili riguardante la corretta applicazione delle norme stabilite.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare il controllo degli adempimenti previsti nel presente capitolato e si riserva altresì la facoltà di revocare, a suo giudizio insindacabile, la concessione, in qualsiasi momento, in presenza di violazione degli obblighi da parte del soggetto gestore.

E' prevista una verifica annuale dello stato di attuazione degli impegni assunti dalle parti, ai sensi dell'art. 16, comma 4 della Legge Regionale Toscana n. 21 del 27.02.2016, da effettuarsi entro il mese di giugno di ciascun anno.

Art. 15

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO GESTORE

Ogni onere di carattere finanziario e di responsabilità civile relativo alla gestione delle palestre in orario extrascolastico, è a carico del soggetto gestore, il quale dovrà garantire idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, fermo restando che, come stabilito all'art. 10 del presente capitolato, il soggetto gestore è tenuto a stipulare, come meglio specificato di seguito, una polizza per la responsabilità civile verso terzi a copertura degli eventuali danni cagionati durante l'uso diretto degli impianti, nonché una polizza infortuni ed accertarsi inoltre, che le società sportive e/o le associazioni che utilizzano gli impianti abbiano stipulato a loro volta una polizza per la responsabilità civile verso terzi a copertura degli eventuali danni cagionati durante l'uso degli impianti da parte delle stesse, nonché una polizza infortuni come meglio specificato di seguito.

Il soggetto gestore dovrà stipulare le seguenti polizze assicurative prima dell'inizio dell'effettivo svolgimento del servizio:

- apposita copertura assicurativa contro i rischi RCT per danni a terzi, comprese le persone che utilizzano la palestra, a favore di tutte le persone impiegate nel progetto, (custodi, addetti alle pulizie, allenatori ecc), volontari impiegati nel servizio, alla condizione che gli utenti siano considerati terzi tra loro, per un massimale di almeno € 1.500.000,00 unico
- polizza infortuni per tutti gli utenti con primaria compagnia con i seguenti massimali e requisiti:
 - a) invalidità permanente: € 250.000,00
 - b) morte: € 100.000,00
 - c) spese di cura da infortunio € 2.500,00

Deve essere prevista la condizione che gli utenti siano considerati terzi tra loro.

Il soggetto gestore è altresì responsabile verso l'amministrazione comunale di ogni danno derivante alle palestre da qualsiasi azione o omissione dolosa o colposa nonché ogni danno tanto se imputabile a essa stessa quanto se causato da terzi.

La copertura assicurativa deve essere relativa a tutte le attività previste nel progetto.

Art. 16

GARANZIA DEFINITIVA

All'atto della firma della convenzione il soggetto gestore dovrà costituire in favore del Comune di Casciana Terme Lari nelle forme di legge una garanzia definitiva pari ad € 2.000,00 a garanzia dell'esatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.

La cauzione definitiva dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma garantita entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi.

La cauzione definitiva dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria, costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia, da parte dell'amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione dell'affidamento.

La cauzione costituita rimarrà depositata presso l'amministrazione comunale e non potrà essere svincolata fino alla scadenza della convenzione e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Lo svincolo verrà autorizzato su richiesta della ditta aggiudicataria. Sarà a carico dell'aggiudicatario ogni spesa per la sua costituzione ed il suo mantenimento fino allo svincolo finale, che sarà disposto dall'amministrazione comunale.

In ogni caso spetterà all'amministrazione comunale un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sulla cauzione medesima per ogni somma della quale l'amministrazione comunale stessa dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

Art. 17 PENALI

Le clausole contenute nel presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti.

Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera non conforme a quanto previsto nel presente capitolato, l'amministrazione comunale provvederà ad inviare lettera formale di contestazione a mezzo raccomandata o PEC, invitando il concessionario ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti nel presente capitolato.

Il concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Saranno applicate le seguenti penali:

- mancata esecuzione dei servizi dati in concessione: € 200,00
- non corretta esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria: € 200,00
- mancata effettuazione del servizio di pulizia e igiene delle palestre: € 200,00 per ogni evento
- mancata effettuazione del servizio di custodia: € 200 per ogni evento
- mancato rispetto applicazione delle tariffe: € 200,00
- atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico € 150,00 per ogni rilievo accertato
- uso dell'impianto per finalità diverse da quelle previste per la concessione in gestione €.
200,00

Per altre inadempienze si applicheranno penali a discrezione dell'amministrazione comunale fino ad massimo di €. 200,00.

La penale applicata sarà immediatamente escussa dalla cauzione presentata che dovrà essere reintegrata nei dieci giorni successivi fino alla concorrenza stabilita, pena la risoluzione del contratto.

Sono fatti salvi in ogni caso i risarcimenti derivanti dai maggiori danni causati all'amministrazione comunale.

In caso di gravi inadempienze, l'amministrazione comunale, previa diffida scritta con raccomandata A/R, ha facoltà di revocare la gestione, con effetto immediato, salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni. Con la risoluzione del contratto sorge nell'amministrazione comunale il diritto di affidare a terzi il servizio di cui trattasi, in danno al gestore inadempiente.

Art. 18 RECESSO

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere dall'affidamento comunicando l'intenzione al soggetto gestore entro 3 mesi, qualora realizzi la possibilità della gestione diretta della palestra, o altro valido motivo, a suo insindacabile giudizio, senza che il soggetto gestore abbia nulla da pretendere in cambio.

Art. 19 CLAUSOLA RISOLUTIVA

L'amministrazione comunale ha facoltà di promuovere la risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nelle seguenti ipotesi, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno:

- qualora il soggetto gestore ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi o regolamenti ovvero inosservanza delle prescrizioni dell'amministrazione comunale
- qualora si verifichi lo scioglimento, il fallimento o la messa in liquidazione del soggetto gestore o comunque si verifichino sostanziali modifiche nella struttura organizzativa del soggetto gestore, tali da far venire meno il rapporto fiduciario
- il soggetto gestore si renda responsabile di gravi violazioni degli obblighi derivanti dalla gestione, previa diffida scritta.

Art. 20

DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI

E' fatto espressamente divieto al soggetto gestore di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti derivanti dalla gestione.

Art. 21

MIGLIORIE E TRASFORMAZIONI

Il soggetto gestore non potrà apportare alcuna trasformazione strutturale agli impianti senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'amministrazione comunale.

Il soggetto gestore può proporre all'amministrazione comunale l'assunzione a proprio carico della realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare o adeguare l'utilizzo dell'impianto sportivo. In tal caso l'amministrazione comunale, previa verifica, può autorizzare il soggetto gestore, con le condizioni previste dal regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali in vigore.

Il soggetto gestore potrà inoltre effettuare migliorie finalizzate all'implementazione della dotazione di attrezzature sportive mobili che risultino utili alla migliore funzionalità degli impianti con spese a proprie spese, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale.

Tutti gli interventi effettuati rimangono di proprietà dell'amministrazione comunale e niente è dovuto al termine del rapporto di concessione.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'amministrazione comunale al soggetto gestore possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o essere distrutti.

Eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno concordate con l'amministrazione comunale.

Art. 22

CONVENZIONE E SPESE

Gli obblighi e gli oneri derivanti dalla gestione degli impianti saranno regolati da apposita convenzione tra le parti, che stabilirà le modalità, le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia dell'impianto sportivo, oltre che le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso.

La convenzione stabilirà altresì le modalità di verifica annuale dello stato di attuazione degli impegni assunti dalle parti e le sanzioni in caso di inadempienza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 16, comma 4 della Legge Regionale Toscana n. 21 del 27.02.2016 e dall'art. 13 del presente capitolato.

La convenzione sarà sottoposta a registrazione fiscale nel solo caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Le spese dell'eventuale registrazione saranno a totale carico della parte richiedente.

Le spese relative e conseguenti alla stipula della convenzione sono a completo ed esclusivo carico del soggetto gestore.

Art. 23

NORMA DI RINVIO

Per le varie formalità non specificate nel presente capitolato e per tutte le modalità dell'affidamento si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

La presente procedura comparativa è improntata ai principi che governano l'attività amministrativa in genere e, in particolare, ai principi di economicità e razionalità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, pubblicità, trasparenza e proporzionalità.

Art. 24

CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia, se non composta bonariamente tra le parti, sarà devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria e il competente Foro è quello di Pisa.

Art. 25

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati forniti nella presente procedura comparativa saranno oggetto di trattamento nell'ambito delle norme vigenti di cui al Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento è il Comune di Casciana Terme Lari.